

## REGIONE PIEMONTE

### LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 23

**Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.**

*(GU n. 47 del 29-11-2008)*

#### CAPO I

#### Disposizioni generali

(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 29 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina, in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali risultanti dalle leggi della Repubblica in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo Statuto.

2. La presente legge detta, altresì, disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale per gli aspetti, connessi al perseguimento degli interessi generali ai quali l'organizzazione e l'azione regionale sono indirizzate, diversi da quelli compresi nella disciplina del rapporto di lavoro di cui al codice civile ed alle altre leggi in materia ovvero regolati dai contratti di lavoro individuali e collettivi.

#### CAPO I

#### Disposizioni generali

Art. 2.

Principi e finalità

1. In attuazione dei principi fondamentali dello Statuto, la disciplina dell'organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

b) accrescere la capacita' di innovazione e flessibilita', per favorire l'attuazione della sussidiarieta' e del decentramento, nonche' del coordinamento e dell'integrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;

c) realizzare il raccordo tra le attivita' di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo, al fine di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle attivita' svolte, in coerenza con gli obiettivi individuati e con i mezzi disponibili;

d) realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attivita' e la razionalizzazione del costo del lavoro, entro i vincoli della finanza pubblica;

e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilita' e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalita' dell'ente, e prevedendo meccanismi che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;

f) garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento a quelle dirette a realizzare l'integrazione delle informazioni e dei dati all'interno ed all'esterno dell'ente, assicurandone l'effettivo utilizzo nelle attivita' svolte;

g) garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa che comporta disciplina regolamentare interna ed esercizio autonomo delle competenze attribuite dallo Statuto.

## CAPO I

### Disposizioni generali

#### Art. 3.

#### Fonti e poteri di organizzazione

1. Ai sensi dell'art. 96, comma 1, dello Statuto, l'organizzazione regionale e' disciplinata dalla presente legge, che definisce:

a) i principi, i criteri e le modalita' generali con le quali e' attuata l'organizzazione degli uffici;

b) l'assetto complessivo delle strutture;

c) il contenuto generale, le diverse tipologie degli incarichi dirigenziali e le regole generali concernenti le modalita' del loro conferimento e della loro revoca;

d) la disciplina generale concernente le modalita' di accesso alla dirigenza, di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dirigenti, nonche' di accertamento delle loro responsabilita';

e) la disciplina generale concernente gli incarichi non dirigenziali;

f) la disciplina generale concernente l'impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative.

2. L'organizzazione regionale, nel rispetto' dei contratti collettivi nazionali, e' definita, secondo i principi e con le modalita' contenuti nella presente legge, tramite:

a) i provvedimenti di organizzazione adottati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per i rispettivi ambiti, che:

1) definiscono la specifica disciplina delle linee di organizzazione e della gestione del personale;

2) individuano e istituiscono le strutture organizzative

dirigenziali e ne definiscono le modalita' per il conferimento della titolarita', determinando le dotazioni organiche complessive;

b) gli atti dei dirigenti che definiscono l'organizzazione interna della struttura dai medesimi diretta, ne assicurano il funzionamento, anche tramite il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali e l'adozione di tutte le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale, secondo le direttive, i criteri e le modalita' definiti nei provvedimenti di organizzazione.

## CAPO I Disposizioni generali

### Art. 4.

#### Criteri di organizzazione e gestione del personale

1. I provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali e di gestione del relativo personale attuano i principi e le finalita' di cui all'art. 2, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) funzionalita' e flessibilita' nell'articolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all'assegnazione delle risorse;

b) raccordo e cooperazione tra gli organi politico-amministrativi e quelli di gestione, pur nella distinzione delle diverse responsabilita' di indirizzo e di gestione, al fine del raggiungimento degli obiettivi;

c) razionalizzazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento all'obiettivo della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche attraverso una ricerca sistematica di semplificazione;

d) collegamento delle attivita' delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, utilizzando lo sviluppo di sistemi informativi e di telecomunicazione mediante l'infrastruttura regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di promuovere servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e mettere a disposizione banche dati e servizi condivisi;

e) monitoraggio delle attivita' svolte dalle strutture, dei loro costi e dei loro risultati, con modalita' che assicurino, con riferimento alle diverse responsabilita' degli organi di direzione politico-amministrativa e di gestione, analisi sia strategiche, per la rideterminazione di obiettivi, programmi e progetti, sia gestionali, anche per l'attuazione di meccanismi premianti e di valutazione del personale;

f) armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;

g) analisi e valutazione dei mutamenti nell'organizzazione e nelle dotazioni degli uffici a seguito dell'attuazione dei processi di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali e di esternalizzazione dei servizi;

h) pari opportunita' per tutti in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi e professionali, ed al trattamento sul lavoro.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dalle leggi sulle mansioni, sull'incompatibilita' e sul cumulo di impieghi ed incarichi nonche' dai contratti collettivi ed individuali di lavoro, garantendo altresì il rispetto delle pari opportunita' per tutti.

CAPO I  
Disposizioni generali

Art. 5.  
Provvedimenti di organizzazione

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:

a) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attivita' ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziare nei bilanci, il numero e le attribuzioni dei dirigenti;

b) le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

c) le modalita' di istituzione delle strutture organizzative;

d) le modalita' ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all'amministrazione, ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale;

e) le modalita' e le procedure per l'assunzione del personale;

f) le modalita' e le procedure per l'accesso alla dirigenza;

g) il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compresi la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;

h) il sistema dei controlli sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti;

i) procedimenti per l'accertamento delle responsabilita' dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti di cui all'art. 26;

j) criteri per l'attuazione della mobilita' interna ed esterna;

k) gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale;

l) le modalita' per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione previa informazione alla competente Commissione consiliare.

3. Per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO II  
Le strutture organizzative

Art. 6.  
Articolazione complessiva delle strutture

1. La Giunta ed il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati.

2. L'assetto organizzativo regionale si articola nelle seguenti strutture:

a) direzioni;

b) settori;

c) strutture temporanee e di progetto;

d) strutture di supporto agli organi di direzione

politico-amministrativa.

CAPO II  
Le strutture organizzative

Art. 7.  
Coordinamento delle direzioni regionali

1. Il coordinamento delle attività svolte dalle direzioni regionali è assicurato mediante i Comitati di coordinamento istituiti rispettivamente presso il Consiglio e la Giunta regionale.

CAPO II  
Le strutture organizzative

Art. 8.  
Segretario generale del Consiglio regionale

1. Il Segretario generale del Consiglio presiede il Comitato di cui al comma 3 dell'art. 9.

2. L'incarico di Segretario generale è conferito dall'Ufficio di Presidenza ad uno dei direttori del Consiglio regionale.

CAPO II  
Le strutture organizzative

Art. 9.  
Comitati di coordinamento

1. I direttori nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i Comitati di coordinamento.

2. Il Comitato di coordinamento è strumento che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi gestionali di carattere trasversale all'ente o che richiedono l'apporto sinergico di diverse direzioni.

3. Il Comitato di coordinamento del Consiglio regionale è costituito dal Segretario generale del Consiglio che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto e dai direttori regionali del Consiglio.

4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Capo di Gabinetto della Giunta, che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali della Giunta.

5. I Comitati di coordinamento del Consiglio e della Giunta si riuniscono almeno trimestralmente e verbalizzano i propri lavori secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti.

6. Per la trattazione di temi d'interesse comune i Comitati del Consiglio e della Giunta si riuniscono in seduta congiunta. Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Capo di Gabinetto della Giunta.

CAPO II  
Le strutture organizzative

Art. 10.  
Direzioni regionali

1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni regionali. Esse

rappresentano aree omogenee di attivita' dei centri di responsabilita' amministrativa. Di norma, si articolano in settori.

2. A ciascuna direzione e' preposto un direttore regionale nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale con le modalita' e nel rispetto dei criteri stabiliti dai provvedimenti di organizzazione.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono individuate con provvedimenti di organizzazione, che ne definiscono le attribuzioni con riferimento alle linee principali per la realizzazione di obiettivi, programmi e progetti secondo le indicazioni degli organi di direzione politico-amministrativa.

## CAPO II

### Le strutture organizzative

#### Art. 11.

##### Settori

1. I settori sono strutture organizzative stabili, di norma articolazioni delle direzioni, preposte allo svolgimento di attivita' e compiti di carattere omogeneo aventi continuita' operativa e autonomia organizzativa e funzionale.

2. A ciascun settore e' preposto un dirigente responsabile, nominato, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale su proposta del direttore regionale interessato, con le modalita' e nel rispetto dei criteri stabiliti con i provvedimenti di organizzazione.

3. I settori sono individuati con provvedimenti di organizzazione che ne definiscono le attribuzioni.

## CAPO II

### Le strutture organizzative

#### Art. 12.

##### Strutture temporanee e di progetto

1. Per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dell'ente, possono essere costituite, all'interno o tra direzioni o settori, strutture temporanee e di progetto.

2. Le strutture di cui al comma 1, in relazione al contenuto delle attivita' previste, possono anche riguardare profili non dirigenziali.

3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalita' di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.

## CAPO II

### Le strutture organizzative

#### Art. 13.

##### Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa

1. Per lo svolgimento di attivita' di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo che spettano agli organi di direzione politico-amministrativa, trovano applicazione le norme regionali inerenti all'assetto organizzativo dei Gruppi consiliari, all'organizzazione degli Uffici di comunicazione ed all'ordinamento

del personale assegnato.

2. Le strutture di supporto di cui al comma 1 utilizzano collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tali collaboratori, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro; se dipendenti da altra pubblica amministrazione ovvero da enti e società a partecipazione pubblica, possono essere rispettivamente utilizzati attraverso l'istituto del comando o attraverso apposita convenzione tra le parti.

3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui al comma 2 sono quantificate, per gli ambiti di rispettiva competenza, con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

## CAPO II

### Le strutture organizzative

#### Art. 14.

##### Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale e' istituito il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell'incarico non trova applicazione l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato).

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale supporta il Presidente del Consiglio nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con la Giunta regionale, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. L'incarico di Capo di Gabinetto, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, si risolve all'atto della cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale ed e' revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente del Consiglio.

## CAPO II

### Le strutture organizzative

#### Art. 15.

##### Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

1. Nell'ambito delle strutture della Giunta e' istituito il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell'incarico non trova applicazione l'art. 2, comma 1, lettera c) del d.p.c.m. n. 692/1994.

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale. Il Capo di Gabinetto supporta inoltre il Presidente per il raccordo politico-amministrativo con le strutture della Giunta regionale esercitando, a tale scopo, compiti di coordinamento nell'attuazione del programma di legislatura nei confronti dei direttori regionali.

3. Il Presidente della Giunta regionale puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalita' esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto degli incarichi ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal provvedimento di organizzazione della Giunta regionale.

4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quelli relativi alle peculiari professionalita' di cui al comma 3, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolvono all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e' revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta.

### CAPO III

#### Indirizzo politico-amministrativo e gestione

#### Art. 16.

##### Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa, ai sensi dell'art. 95, comma 1, dello Statuto, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono:

a) all'emanazione di direttive generali ed atti di indirizzo per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) alla definizione di direttive generali di svolgimento dei servizi e delle attivita';

c) alla definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e prioritari;

d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, licenze od altri analoghi provvedimenti;

e) all'emanazione degli atti di nomina e designazione di rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonche' degli atti di nomina ed autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;

f) alla definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

g) al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali;

h) alla ripartizione a ciascuna struttura direzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per gli obiettivi da perseguire;

i) al controllo ed alla verifica della rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite con le modalita' previste dalla legge e dai provvedimenti di organizzazione;

i) all'emanazione di atti concernenti inchieste ed indagini;

k) all'affidamento di incarichi a terzi per l'espletamento di attivita' strettamente connesse ai compiti di indirizzo e di direzione politico-amministrativa;

l) alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio;

m) all'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti;

n) all'adozione di ogni altro provvedimento attribuito all'organo di direzione politico-amministrativa.

3. Gli organi di direzione politico-amministrativa non possono

revocare, riformare, riservare o avocare a se' atti di competenza dei dirigenti di cui all'art. 18.

#### CAPO III

#### Indirizzo politico-amministrativo e gestione

#### Art. 17.

#### Attribuzioni dei dirigenti

1. Spetta ai dirigenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, dello Statuto, l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 competono ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, anche di natura discrezionale, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto nell'art. 16.

3. In particolare spetta ai dirigenti:

a) la direzione della struttura organizzativa assegnata verificando periodicamente carichi di lavoro e produttività del personale della struttura;

b) la gestione finanziaria mediante l'esercizio di poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate;

c) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese l'attribuzione dei trattamenti economici accessori e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari fino al rimprovero scritto;

d) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;

e) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;

f) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara, di concorso e per gli appalti;

g) l'affidamento di incarichi a terzi per l'espletamento delle attività e dei servizi di competenza delle strutture da essi dirette;

h) la stipula dei contratti;

i) il rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed altri atti analoghi;

j) l'emanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e conoscenza;

k) la proposta in ordine all'avvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;

l)

l'esercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi di direzione politico-amministrativa.

#### CAPO IV

#### La dirigenza

#### Art. 18.

#### Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi

1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:

a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;

b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l'assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche

ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff.

2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l'attuazione del programma operativo collegabile agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. Oltre ai compiti indicati negli articoli 14, 15, 17 e 30 ed ai relativi poteri sostitutivi, i dirigenti preposti alle strutture di direzione esercitano sugli altri dirigenti della struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.

#### CAPO IV La dirigenza

##### Art. 19.

##### Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali

1. Le singole strutture organizzative dirigenziali sono misurate, ai fini del trattamento economico di posizione, secondo i criteri e le modalità definiti in base ai contratti collettivi di lavoro, con riferimento ai contenuti delle competenze e delle responsabilità professionali, manageriali e specialistiche assegnate a ciascuna struttura.

2. Ai fini della definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, vengono supportati dal Nucleo di valutazione di cui all'art. 27.

#### CAPO IV La dirigenza

##### Art. 20.

##### Vice direttore

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono nominare vice direttori che supportano i direttori regionali per l'espletamento di attività della direzione, ai medesimi espressamente attribuite, sentito il direttore interessato. L'espletamento delle attività avviene sulla base di espressa delega scritta e motivata conferita dal direttore ed unicamente nelle direzioni di particolare complessità.

2. I provvedimenti di organizzazione individuano tali strutture e definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di cui al comma 1, la durata e i compiti.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 21.  
Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. I requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:

- a) il possesso di laurea;
- b) l'aver maturato cinque anni di esperienza professionale nelle amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali e' previsto il possesso di laurea oppure in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 22.  
Conferimento degli incarichi a dirigenti regionali

1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9, 14 e 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalita' e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione.

2. Gli incarichi per le strutture di cui all'art. 10 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento che abbiano maturato almeno un quinquennio di responsabilita' dirigenziale.

3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti tenendo conto dell'attitudine, della professionalita' e dell'esperienza delle persone da incaricare, anche secondo quanto verificato nello svolgimento di precedenti incarichi, in relazione al contenuto degli obiettivi risultanti dagli indirizzi individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa per l'incarico da attribuire.

4. Nell'attribuzione degli incarichi e' assicurata di massima la rotazione dei dirigenti, mediante l'applicazione di criteri che favoriscano la mobilita' trasversale e lo sviluppo professionale, nel rispetto delle esigenze di continuita' e funzionalita' delle strutture.

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni in ordine all'attribuzione di incarichi sulla base di contratti di diritto privato anche a persone esterne all'amministrazione regionale, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalita' procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 23.  
Regolazione del rapporto di lavoro

1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta nonche' di direttore regionale sono regolati

da un contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I provvedimenti organizzativi indicano i contenuti principali del contratto ed i criteri per la determinazione del trattamento economico.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, e quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere revocati in qualunque momento. Per gli altri incarichi di cui al comma 1 si applica l'art. 25.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dirigenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo determinato e per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio ovvero, su richiesta dell'interessato, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere. Nel secondo caso alla cessazione del contratto e' disposta, entro trenta giorni, la riassunzione del dirigente, qualora questi ne faccia domanda. Il contratto individuale di riassunzione stipulato con il medesimo tiene conto dell'anzianita' complessivamente maturata nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica e, nel caso di risoluzione anticipata, della condizione economica attribuita all'atto della nomina per un periodo pari alla durata residua del contratto revocato.

5. Gli altri incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti regionali sono regolati dai contratti collettivi ovvero da contratti individuali di lavoro per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 24.

6. Ai dirigenti regionali si applicano, con le modalita' indicate dal provvedimento di organizzazione, le norme stabilite nelle leggi statali in materia di mobilita'.

#### CAPO IV La dirigenza

##### Art. 24. Incarichi dirigenziali esterni

1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti a persone esterne all'amministrazione regionale.

2. Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all'amministrazione regionale.

3. Gli incarichi di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, a persone esterne all'amministrazione.

4. Gli incarichi affidati a persone esterne all'amministrazione regionale sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato.

6. La durata degli incarichi di cui al comma 3 non puo' essere inferiore a due anni e superiore a cinque anni, rinnovabili.

7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalita' per la individuazione delle persone da incaricare e indicano i contenuti

principali del contratto, in particolare per quanto attiene alle incompatibilita' ed alle responsabilita' in caso di accertamento di risultati negativi, e stabiliscono i criteri per la determinazione del trattamento economico.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 25.

Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico

1. Sulla base dei criteri adottati dai provvedimenti di organizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti di diritto privato, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico presso la Regione puo' essere disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, nonche' al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa;

b) per effetto dell'esito del procedimento di valutazione dell'attivita' svolta dai dirigenti;

c) su richiesta del dirigente titolare dell'incarico, da valutarsi con riferimento alle esigenze di servizio.

2. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione dell'art. 26 concernente le responsabilita' dirigenziali.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 26.

Responsabilita' dirigenziali e Comitato dei garanti

1. Il personale con funzioni dirigenziali e' responsabile del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, nonche' dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politico-amministrativa.

2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultanti in applicazione del sistema di valutazione di cui all'art. 28, i provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono adottati, per quanto di competenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da:

a) un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente;

b) un dirigente eletto dai dirigenti dipendenti dalla Regione con le modalita' stabilite dal provvedimento di organizzazione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

c) un esperto designato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, con specifica esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il provvedimento di organizzazione disciplina il procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, anche con riferimento agli strumenti di tutela, compresi la previa contestazione ed il contraddittorio, individua le specifiche misure da applicare e definisce le modalita' di funzionamento del Comitato

dei garanti.

5. I contratti di diritto privato che regolano gli incarichi dirigenziali individuano, in base a quanto previsto nel provvedimento di organizzazione, le modalita' con le quali e' disciplinata la responsabilita' dei soggetti incaricati.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile ed amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 27.  
Nucleo di valutazione

1. La Giunta, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce un Nucleo di valutazione per lo svolgimento di attivita' di supporto agli organi politici in materia di valutazione della dirigenza e con provvedimento di organizzazione ne disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento.

2. Il Nucleo, su indicazione degli organi di direzione politico-amministrativa, propone i criteri per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 28.  
Sistema di valutazione dei dirigenti

1. Il sistema e gli strumenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti sono definiti, su proposta del Nucleo di valutazione, con atto adottato d'intesa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.

2. Il sistema di valutazione dei dirigenti costituisce strumento di gestione e sviluppo del personale; a tal fine esso:

a) utilizza strumenti e metodologie per la valutazione del potenziale e delle prestazioni, ai fini del conferimento e del rinnovo degli incarichi;

b) utilizza la valutazione del dirigente per il riconoscimento dei risultati conseguiti, anche ai fini dell'attribuzione dei trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi di lavoro;

c) considera la valutazione delle prestazioni e della posizione per la individuazione delle attivita' formative, in coerenza con le esigenze di miglioramento e responsabilizzazione.

3. Il sistema di valutazione dei dirigenti utilizza dati e informazioni risultanti dal monitoraggio di costi, rendimenti e risultati dell'attivita' svolta, considerato in riferimento agli obiettivi, ai programmi ed ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa ed in modo coordinato con il sistema e con gli strumenti del controllo strategico e gestionale.

CAPO IV  
La dirigenza

Art. 29.  
Funzioni vicarie

1. Con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale sono individuati, tra i direttori o i vice direttori ovvero tra i dirigenti di settore della struttura

interessata, i dirigenti incaricati ad esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza e impedimento dei direttori, e, ove nominati, dei vice direttori.

2. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti di settore, i relativi compiti possono essere svolti, su designazione del direttore interessato, da altro dirigente.

3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalita' procedurali con i quali sono individuati i titolari delle funzioni.

## CAPO V Incarichi non dirigenziali

### Art. 30.

#### Conferimento degli incarichi non dirigenziali

1. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti di organizzazione indicano i criteri e le condizioni per l'individuazione delle posizioni organizzative e di alta professionalita' non dirigenziali, che comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilita' di prodotto e di risultato nonche' il possesso di competenze specialistiche. Il numero massimo di tali posizioni e delle alte professionalita' nonche' la loro ripartizione tra le direzioni regionali sono stabiliti, per le rispettive strutture, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.

2. I direttori, sentito il responsabile di settore interessato, provvedono, con le modalita' stabilite nei provvedimenti di organizzazione, ad individuare nell'ambito di ciascuna struttura le posizioni organizzative e le alte professionalita', attribuendo i relativi incarichi ai dipendenti in possesso dei requisiti, con atti scritti e motivati.

## CAPO VI Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative

### Art. 31.

#### Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali

1. L'impiego del personale dipendente nelle strutture organizzative della Regione avviene con il metodo della programmazione, assicurando che lo stesso sia utilizzato in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonche' con le risorse finanziarie disponibili e con i limiti derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro collettivi ed individuali.

2. In attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, i provvedimenti di organizzazione di cui all'art. 5 individuano le variazioni delle strutture organizzative e le relative dotazioni organiche, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono variate in funzione delle esigenze connesse alla programmazione risultante dagli strumenti di gestione finanziaria ed economica previsti nell'ordinamento contabile della Regione.

4. Ai sensi dell'art. 96, comma 2, dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio regionale, nell'ambito della sessione di bilancio, quale allegato alla legge finanziaria, le proposte di revisione della dotazione organica del personale del

ruolo del Consiglio e della Giunta regionale.

5. Con la modalita' di cui al comma 4, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di modifica delle strutture e delle dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 4 dell'art. 37.

#### CAPO VI

Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative

#### Art. 32.

Modalita' di assunzione del personale

1. Le assunzioni del personale regionale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:

a) le procedure selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalita';

c) la chiamata numerica delle persone disabili iscritte alle liste dei centri per l'impiego secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

2. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla presente legge, le ulteriori modalita' per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

#### CAPO VI

Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative

#### Art. 33.

Assegnazione del personale alle strutture e mobilita'

1. Nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche l'assegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture e' effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori e risultanti dal Programma operativo.

2. Le direzioni competenti in materia di personale adottano atti di variazione di assegnazione del personale tra le diverse direzioni.

3. Nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Regione puo' fare ricorso alla mobilita' e ai trasferimenti di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, per ricoprire i posti vacanti in organico del personale di categoria e di quello di area dirigenziale.

4. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, criteri e modalita' per l'attuazione della mobilita' esterna ed interna, al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con l'obiettivo di perseguire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l'arricchimento professionale.

## CAPO VI

### Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative

#### Art. 34.

##### Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l'efficacia dell'attività svolta dall'ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione o all'acquisizione di conoscenze proprie di nuovi profili professionali;

b) all'aggiornamento professionale, rivolto al mantenimento o all'adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti, in relazione ai processi di cambiamento ed innovazione normativa scientifica, tecnologica ed organizzativa;

c) alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività delle singole strutture organizzative;

d) alla riqualificazione e riconversione del personale interessato a processi di mobilità funzionale o professionale, in connessione ai cambiamenti organizzativi conseguenti alla programmazione delle attività ovvero al riordino di funzioni e compiti;

e) alla promozione dell'accesso al lavoro e della partecipazione delle lavoratrici dipendenti, in relazione alle azioni positive tendenti a garantire condizioni di pari opportunità per tutti.

3. La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono un diritto-dovere per ciascun dipendente e le relative attività devono essere validate attraverso opportuni strumenti, misurandone i risultati che costituiscono elementi utilizzati per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

## CAPO VI

### Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative

#### Art. 35.

##### Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare

1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Per l'individuazione delle sanzioni disciplinari e la procedura per la loro irrogazione si osservano le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.

3. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono alla contestazione degli addebiti e all'irrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto.

4. I provvedimenti di organizzazione definiscono i criteri e le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei dipendenti, per la scelta dei presidenti e per il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina.

5. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono all'esecuzione delle decisioni del collegio arbitrale.

## CAPO VI

### Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative

#### Art. 36.

##### Personale operante presso sedi internazionali

1. Al personale operante presso le strutture regionali di collegamento con l'Unione europea sono riconosciute le speciali indennita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e successive modifiche e integrazioni. Con i provvedimenti di organizzazione sono stabilite le modalita' di reclutamento e di utilizzo di personale regionale e le modalita' per la determinazione del relativo trattamento giuridico ed economico. In caso di utilizzo di personale di altre pubbliche amministrazioni europee e' fatto salvo il trattamento di miglior favore.

2. I dipendenti regionali possono accettare incarichi per lo svolgimento di attivita' lavorative presso soggetti e organismi pubblici operanti in sede internazionale, in applicazione di disposizioni di legge in materia.

3. I dipendenti che si trovano nella condizione di cui al comma 2 sono collocati in aspettativa o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa o fuori ruolo comporta il mantenimento, della qualifica posseduta e la conservazione del posto in dotazione organica.

## CAPO VII

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 37.

##### Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione

1. Nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.

2. Il disciplinare e' adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'approvazione del disciplinare, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti presentano, indicando i relativi mezzi di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino all'approvazione della proposta l'ente continua ad operare secondo la normativa previgente e non puo' attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

4. La Giunta regionale puo' autorizzare, negli enti di rilevanti dimensioni e complessita' organizzativa, caratterizzati dalla presenza di una pluralita' di posizioni dirigenziali, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.

## CAPO VII

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 38.

##### Disposizione transitoria

1. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) continua ad applicarsi la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) fatta eccezione per l'art. 44, comma 2, lettera c), ultimo periodo. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere e) ed f), trovano applicazione le norme di cui al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 12/R (Regolamento per l'accesso all'impiego regionale).

2. Fino alla data di attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali definiti dai provvedimenti di organizzazione, continuano ad operare le strutture vigenti e gli incarichi in essere. Sono altresì confermati, per la durata residuale, i contratti di diritto privato a tempo determinato.

3. Negli enti dipendenti dalla Regione sono confermate, ove preesistenti, le strutture direzionali di livello corrispondente a quelle di direzione regionale.

4. Sono confermate le dotazioni organiche, definite sulla base dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami per l'accesso alla dirigenza sono differite nella loro scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono utilizzate, in via prioritaria, per ricoprire i posti di qualifica dirigenziale liberi e quelli che si renderanno disponibili, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

#### CAPO VII Disposizioni transitorie e finali

##### Art. 39. Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici conseguenti all'applicazione di leggi regionali che, a vario titolo, rinviano alle disposizioni dell'abrogata legge regionale n. 51/1997.

3. L'ultimo periodo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali) e' soppresso.

#### CAPO VII Disposizioni transitorie e finali

##### Art. 40. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, a partire dall'anno finanziario 2008, con le risorse iscritte nell'UPB DA07061 e DA09101 del bilancio regionale.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 luglio 2008

MERCEDES BRESSO

